



COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO
Provincia di Trento

**REGOLAMENTO A SOSTEGNO DEL SERVIZIO
DI NIDO FAMILIARE –TAGESMUTTER.**

approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 19 dd 08.08.2018
modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 di data 22.09.2025
modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 di data 26.11.2025
modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.2 di data 25.03.2026

Art. 1
Finalità

1. Il Comune di San Lorenzo Dorsino riconosce, sostiene e promuove il nido familiare - servizio Tagesmutter erogato dagli organismi della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativi di cui all'articolo 7, comma 1, lett. b) della legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 “*Nuovo ordinamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia*” e s.m., di seguito denominata “legge provinciale”, operanti sul territorio provinciale al fine di garantire risposte flessibili e differenziate alle esigenze delle famiglie e ai bisogni delle bambine e dei bambini.

Art. 2
Destinatari del sostegno

1. Il sussidio è rivolto alle famiglie residenti nel territorio del Comune di San Lorenzo Dorsino, i cui bambini fruiscono anche al di fuori del territorio comunale, del servizio di nido familiare - Tagesmutter, di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni o che, al compimento del terzo anno di età, non possano accedere alla frequenza della scuola per l'infanzia di riferimento per un massimo di **160** ore per mese. Tale limite orario potrà essere aumentato o ridotto, con deliberazione della Giunta Comunale, in rapporto alle disponibilità finanziarie stanziare in ciascun anno ed al numero di soggetti che utilizzano il servizio. La modifica del limite orario avrà effetto dal mese successivo a quello in cui viene comunicato al gestore del servizio.
2. Il sussidio corrisponde ad un contributo orario erogato alle famiglie per la copertura anche parziale della spesa dalle medesime sostenuta per la fruizione del servizio.
3. Si considerano famiglie residenti nel territorio comunale quelle iscritte all'anagrafe della popolazione residente, in cui sia presente oltre al bambino fruitore del servizio del nido d'infanzia-servizio Tagesmutter almeno un genitore.
4. Il sussidio non sarà riconosciuto alle famiglie i cui bambini siano già frequentanti Servizi per l'infanzia comunali da 3 mesi a 3 anni, nemmeno durante il periodo di chiusura estiva.

Art. 3
Modalità di calcolo del contributo

1. Il Comune di San Lorenzo Dorsino determina il sussidio orario secondo le modalità previste dal presente articolo allo scopo di differenziare, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. f) della legge provinciale, la partecipazione economica delle famiglie alle spese per la fruizione del servizio in relazione alle condizioni socio-economiche delle medesime.
2. La valutazione delle condizioni socio-economiche avviene mediante l'utilizzo dell'Indicatore Famiglia introdotto con la deliberazione della Giunta Provinciale n. 1256 di data 29.08.2025.
3. L'entità del sussidio orario sarà determinata, fra un importo minimo ed uno massimo, tenendo conto del costo complessivo del servizio e dell'entità del contributo provinciale, quantificandolo per ogni famiglia degli utenti sulla base dell'ICEF - Indicatore Famiglia come specificato nella seguente tabella applicando scaglioni intermedi arrotondati di euro 0,01:
 - il contributo ordinario (minimo) è applicato anche alle famiglie per le quali non risulta presente, nella banca dati provinciale, un Indicatore famiglia valido per il periodo di riferimento o che non hanno diritto a tali agevolazioni;
 - il contributo ordinario (minimo) si applica in caso di Indicatore Famiglia uguale o superiore a **0,33**;
 - il contributo orario agevolato massimo si applica in caso di Indicatore Famiglia uguale o inferiore a **0,16**;

Indicatore Famiglia inferiore o pari a 0,16	Contributo massimo: stabilito dalla Giunta comunale
Indicatore Famiglia superiore a 0,16 e	Contributo ordinario compreso tra il minimo ed il

fino a 0,32	massimo stabiliti dalla Giunta Comunale in proporzione all' Indicatore Famiglia, applicando scaglioni intermedi arrotondati a € 0,01
Indicatore Famiglia uguale o superiore a 0,33	Contributo minimo: stabilito dalla Giunta comunale

4. Il sussidio non può superare la spesa effettivamente sostenuta dalla famiglia ed è concesso con riferimento alle ore fruite. Il contributo è concesso anche per le ore non fruite e comunque pagate dalla famiglia in caso di assenza per malattia debitamente documentata.
5. In presenza di condizioni familiari particolarmente disagiate e opportunamente documentate, il Comune si riserva di adeguare il contributo concesso.
6. Viene demandato alla Giunta Comunale l'aggiornamento dell'importo del sussidio orario minimo e massimo anche a seguito di modifiche del trasferimento dei fondi da parte della Provincia Autonoma di Trento con decorrenza dal mese successivo all'aggiornamento.

Art. 4

Sostegno in favore di bambini disabili

1. In riferimento ai bambini portatori di handicap fisico, psichico, sensoriale, valutato e certificato dalla competente commissione provinciale di cui alla vigente normativa provinciale, il Comune di San Lorenzo Dorsino nell'erogazione del contributo può derogare ai requisiti di cui all'articolo 2, escluso quello della residenza nel comune e aumentare il contributo orario, calcolato sulla base delle disposizioni di cui all'articolo precedente, fino alla piena copertura della spesa.

Art. 5

Presentazione e ammissione delle domande di contributo

1. La famiglia che intende beneficiare del sostegno deve presentare la relativa domanda ai competenti uffici del Comune di San Lorenzo Dorsino secondo lo schema predisposto dagli uffici, scaricabile anche dal sito istituzionale, indicando il periodo, il numero di ore mensili per le quali richiede il contributo e l'organismo della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativo presso il quale ha già attivato il servizio;
2. Ai fini dell'erogazione del contributo a partire dal primo giorno di frequenza della struttura, la domanda di contributo – nonché eventuali variazioni dell'orario di frequenza – dovranno essere presentate prima dell'inizio della frequenza o, al più tardi, entro 10 giorni dall'avvio. Qualora la domanda sia presentata oltre tale termine, l'erogazione del contributo decorrerà dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione.
3. Il Comune di San Lorenzo Dorsino provvederà alla valutazione delle domande, al recupero del dato relativo all'Indicatore Famiglia valido per il richiedente tramite l'applicativo messo a disposizione dai competenti uffici provinciali, e al calcolo dell'importo del contributo spettante. Le domande saranno accolte fino a esaurimento delle risorse stanziare in bilancio e in base all'ordine cronologico di presentazione, risultante dal protocollo generale.
4. Le eventuali variazioni dell'Indicatore Famiglia saranno prese in considerazione dagli uffici comunali al fine della rideterminazione dell'importo del contributo, su segnalazione della famiglia beneficiaria o d'ufficio con cadenza semestrale, con decorrenza dalla prima fattura del gestore, di cui all'articolo 6, successiva alla variazione.
5. A seguito dell'approvazione della domanda, l'ammissione al contributo sarà comunicata sia alla famiglia richiedente sia alla cooperativa presso la quale è stato attivato il servizio, con indicazione dell'importo assegnato.

Art. 6

Liquidazione del contributo

1. Il contributo è liquidato mensilmente al soggetto gestore dietro presentazione di fattura emessa ogni fine mese e idonea documentazione dei servizi forniti (elenco dei bambini fruitori del servizio e copia della documentazione fiscale intestata alle famiglie per le ore fruite).
2. Il soggetto gestore addebita alla famiglia il costo orario in vigore, al netto del contributo orario concesso dal Comune di San Lorenzo Dorsino.
3. Ai fini di garantire la trasparenza delle tariffe praticate, le organizzazioni della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrative presso le quali le famiglie residenti sul territorio del Comune di San Lorenzo Dorsino usufruiscano del servizio di nido familiare-servizio Tagesmutter, sono tenute a fornire annualmente al Comune di San Lorenzo Dorsino copia del tariffario in vigore cui, nei limiti della massima tariffa, salvo motivati casi specifici, sono tenute ad attenersi.

Art. 7

Responsabilità del Comune di San Lorenzo Dorsino

1. Il Comune di San Lorenzo Dorsino è esonerato da ogni responsabilità in relazione all'erogazione del servizio da parte dei soggetti di cui all'articolo 1.
2. Il Comune di San Lorenzo Dorsino, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. d) della legge provinciale, effettua, almeno una volta all'anno, controlli periodici sul possesso dei requisiti richiesti dalla legge provinciale da parte dei soggetti di cui all'articolo 1, nonché ogni altra verifica, sia nei confronti della famiglia che del soggetto erogatore del servizio, ritenuta necessaria al fine della corretta applicazione del presente regolamento, con particolare riferimento al rispetto dei criteri per la concessione e la quantificazione del contributo.